



Provincia di Udine
Provincie di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 KG/GIORNO AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del predetto D. Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi dell' art. 272 comma 2, terzo capoverso, del D. Lgs. 152/06 l'autorità competente deve adottare tali autorizzazioni generali per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore e che in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto;

VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D.

Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell'apposito decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell'art. 271 comma 4;

RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti esistenti e nuovi, per gli stabilimenti trasferiti e per le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all'allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO l'Art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006;

VISTO l'Art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007;

RILEVATO che gli impianti e le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i quali l'autorità competente – e quindi la Provincia – deve adottare autorizzazioni di carattere generale;

RILEVATO che, gli impianti e le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla PARTE I dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06, per i quali non è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO di dover adottare l'autorizzazione di carattere generale per gli impianti e le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno in quanto sono riportati al punto z) dell'elenco di PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti e delle attività in cui sono effettuate la lavorazione e la conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno già autorizzati in via ordinaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., possono aderire all'autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'autorizzazione stessa;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

DETERMINA

ART. 1

La presente "autorizzazione di carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per autorizzare le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L'Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai

piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi:

- nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
- nel caso in cui siano utilizzate negli impianti le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;
- nel caso in cui gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 superano le soglie di produzione previste nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme degli impianti e delle attività presenti all'interno dello stabilimento);
- qualora venga effettuata, all'interno dello stabilimento, attività di surgelazione di pesce e di altri prodotti alimentari marini;
- nel caso in cui nell'eventuale ossidatore termico presente si utilizzino combustibili ausiliari diversi da metano e GPL;
- qualora, all'interno dello stabilimento, è installata una potenza termica nominale complessiva per gli impianti di combustione tecnologici superiore a 10 MW;
- qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi degli Art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

ART. 4

I gestori degli impianti e delle attività compresi in Allegato 1 del presente provvedimento, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di impianto, modifica sostanziale di impianto, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove hanno sede gli impianti.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione degli impianti, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio degli impianti.

ART. 5

I gestori degli impianti e delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione di carattere generale per installazione di impianto, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio degli impianti (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

La messa a regime degli impianti deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Qualora durante la fase intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime si evidenziassero problematiche tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato di 90 giorni per la messa a regime, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritte le motivazioni che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La richiesta di proroga può essere presentata una sola volta e la messa a regime degli impianti dovrà, comunque, avvenire entro 180 giorni dalla data di comunicazione di messa in esercizio.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono la lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 6

I gestori degli impianti e delle attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 o ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli impianti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

L'autorizzazione alle emissioni di cui si era in possesso si considera decaduta allo scadere dei 90 giorni.

ART. 7

I gestori degli impianti e delle attività esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono la lavorazione e la conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 8

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ART. 9

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 10

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione degli impianti da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), e la domanda deve essere inviata anche al Comune ove hanno sede gli impianti. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio degli impianti purché gli impianti restino invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART. 11

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART. 12

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione. I gestori degli impianti e delle attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione.

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART.13

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.14

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 15

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART. 16

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. I gestori degli impianti e delle attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno possono svolgere le attività stesse solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

ART. 17

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ART. 18

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

La modulistica citata nei precedenti Articoli è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/>

Allegato 1

Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno

1 Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dalle fasi lavorative di:

- movimentazione delle materie prime;
- desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio con acqua a freddo e operazioni assimilabili;
- salatura a secco e maturazione in cella frigorifera;
- eventuale risciacquo dei residui della salatura;
- trattamenti termici:
 - asciugatura preliminare;
 - affumicatura;
 - asciugatura finale;
- taglio, affettatura ed operazioni assimilabili;
- trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento ma non surgelazione);
- scongelamento in acqua salata;
- operazioni di cottura:
 - bollitura (cottura a lesso, a vapore);
 - al forno;
 - arrosto;
 - friggitura;
- produzione di prodotti finiti da pesce congelato:
 - decongelazione in vasche di lavaggio in acqua salata ed eventuale arricciatura;
 - confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio.
- confezionamento, confezionamento sottovuoto, imballaggio e stoccaggio.;

La fase di surgelazione non è consentita con la presente autorizzazione.

Gli impianti di combustione civili e tecnologici, presenti all'interno dello stabilimento, caratterizzati dalle potenze termiche nominali inferiori alle soglie di PARTE I e di PARTE II di Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 devono essere alimentati con i combustibili previsti dall'Allegato X alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

2 Prescrizioni

Gli impianti e le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e di altri prodotti alimentari marini devono avere una produzione superiore a 350 Kg/giorno e inferiore o uguale a 1000 Kg/giorno.

2.1 Qualità e quantità delle materie ausiliarie utilizzate

Le materie ausiliarie utilizzate (come detersivi/sanificanti) non devono contenere le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni,

mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e le sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate delle materie prime ed ausiliarie devono essere allegare alla adesione all'autorizzazione generale ed essere numerate.

Il consumo annuo dei detergenti/sanificanti deve essere registrato, annualmente, è disponibile il modello della **Tabella 1**:

Periodo di riferimento	g/m/a inizio	g/m/a fine
Sostanze detergenti/sanificanti	Quantità (Kg)	
Quantitativo totale annuo		

Tabella 1: consumo annuo di sostanze detergenti e sanificanti

Il consumo annuo dei detergenti/sanificanti deve essere dichiarato. Nel caso in cui gli impianti sono nuovi, trasferiti e soggetti a modifiche sostanziali si prescrive il primo invio della dichiarazione al 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di adesione compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno di adesione. Nel caso di impianti esistenti si prescrive il primo invio della dichiarazione contestualmente alla domanda di adesione, compilato con i dati relativi al consumo effettivo degli ultimi 12 mesi. Si prescrive, poi, per gli anni successivi la conservazione, presso sede in cui sono localizzati gli impianti e le attività, della registrazione, compilata con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2.2 Quantità di pesce e di altri prodotti alimentari marini lavorati e/o conservati

Il quantitativo annuo di pesce e di altri prodotti alimentari marini lavorati e/o conservati deve essere registrato, annualmente, è disponibile il modello della **Tabella 2**:

Periodo di riferimento		g/m/a inizio	g/m/a fine
Mese	<i>Descrizione tipologia prodotta e/o trasformata</i>	Quantità (Kg)	
1°			
2°			

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Efficienza captazione %	

Tabella 4: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a umido (assorbimento)	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Tabella 5: scheda tecnica sistema di abbattimento a umido (assorbimento)

Sistema tecnica sistema di abbattimento per composti organici (adsorbimento)	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima in fase di applicazione (Nm ³ /h)	
Portata massima in fase di essiccazione (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	

Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
% saturazione in peso	
Efficienza captazione (%)	

Tabella 6: scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici (adsorbimento)

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e riportato in **Tabella 7**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale					
Determina Dirigenziale.....n°del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

Tabella 7: registro manutenzione sistemi di abbattimento

Note alla tabella: devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell'impianto di abbattimento.

2.5 Prescrizioni gestionali inerenti le emissioni diffuse

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano e stoccano materiali polverulenti si devono adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni diffuse.

Il particolato raccolto nella parte inferiore dei filtri, utilizzati per l'abbattimento delle polveri e delle nebbie oleose, e i sistemi filtranti esausti dovranno essere convogliati in big-bags o in silos o in container o in altro idoneo sistema di raccolta per limitare le emissioni diffuse. Lo sfiato dei sistemi di stoccaggio dovrà essere dotato di sistema di filtrazione per l'abbattimento delle polveri.

2.6 Valori limite di emissione

Le emissioni convogliate devono rispettare i valori limite di emissione di **Tabella 8**:

Fasi lavorative	Inquinanti	Valori limite
Tutte le fasi di lavorazione convogliate (affumicamento, essiccazione ^{§§} , stoccaggio e movimentazione materie prime polverulente)	Polveri	10 (mg/Nm ³)
Affumicamento, essiccazione ^{§§} cottura e altri trattamenti termici con T superiore a 100°C	COT	50 (mgC/Nm ³)
	NO _x *	350 (mg/Nm ³)

Fasi lavorative	Inquinanti	Valori limite
Silos stoccaggio**	Polveri	10 (mg/Nm ³)
Friggitura	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10 (mg/Nm ³)
	Acroleina	10 (mg/Nm ³)

Tabella 8: valori limite di emissione

Note alla tabella:

§§ i valori limite relativi alla fase di essiccazione nei quali i gas combusti vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare sono riferiti al tenore di O₂ del 17% nell'effluente gassoso.

* valore limite da rispettare riferiti a un tenore di O₂ del 3% solo nel caso si utilizzi un sistema di abbattimento per i composti organici ad ossidazione termica.

** le operazioni di stoccaggio in silos devono essere presidiate da un idoneo sistema di depolverazione dell'aria movimentata.

Nel caso in cui gli impianti/dispositivi siano nuovi le emissioni provenienti dai silos dovranno essere, dopo opportuna depolverazione, convogliate in atmosfera tramite condotto campionabile in conformità alla norma UNI EN 15259:2008. Tali impianti dovranno essere campionati qualora la durata delle operazioni di carico e scarico consenta il rispetto delle prescrizioni della norma UNI EN 13284-1:2003.

Nei casi in cui i silos non siano campionabili secondo le norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN 13284:2003 e contestualmente siano presenti impianti di abbattimento tali da garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%, il valore limite per le polveri si intende rispettato senza la necessità di effettuare il campionamento.

2.7 Periodicità dei controlli

Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni successiva alla messa a regime delle attività (in caso di impianti nuovi, trasferiti o soggetti a modifica sostanziale) entro 30 giorni dalla messa a regime e, se attività esistente, entro 120 giorni dalla data di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale. Per messa a regime si intende la conduzione delle attività nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche le attività esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose. Tutte le aziende devono, poi, eseguire controlli analitici periodici ogni cinque anni dalla campagna di rilevamento iniziale.

2.8 Metodi di analisi e di campionamento

Per gli impianti esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in **Tabella 9**.

UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza.

UNI 10878:2000	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO ₂) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza.
DM 25/08/00 – Allegato 1	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35).
UNI EN 14789:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O ₂) - Metodo di riferimento – Paramagnetismo.
UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
NCASI method ISS/FP- A.105.01 EPA (EPA 0011 e TO-11A) e CARB (CARB 430)	Metodiche per la determinazione dell'acroleina opportunamente modificate con l'aggiunta di toluene.

Tabella 9: metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di **tabella 8** deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- Le sezioni e i siti di misurazione dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259:2008;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti

devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). L'obiettivo, il piano e il rapporto di misura finale dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6.2.3 della norma tecnica UNI EN 15259:2008. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

2.9 Guasto

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento (**tabella 7**) o in altro registro predisposto dal gestore dell'impianto. La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859 e 0432/279875, 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

2.10 RegISTRAZIONI

Il gestore deve conservare, per tutto il tempo della adesione, nella sede in cui è localizzato l'impianto produttivo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e copia di tutte le registrazioni richieste.

La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/>

IL DIRIGENTE dell'Area Ambiente
Dott. Marco Casasola

Responsabile del procedimento
Istruttore tecnico

Dott. Marco Santarossa
Dott.ssa Margherita Tiberio